

D.R. n. 113

Teramo, 10 marzo 2023

**Regolamento per la disciplina delle collaborazioni di tutorato alla pari a favore di studenti con disturbi specifici dell'apprendimento**

IL RETTORE

- VISTA la legge n. 170 dell'8 ottobre 2010 "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";
- VISTE le disposizioni generali recanti norme sul diritto allo studio universitario, ed in particolare il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 68;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Teramo, ed in particolare l'art. 6;
- VISTO il Regolamento di Ateneo per i servizi a favore degli studenti con disabilità, invalidità e disturbi specifici dell'apprendimento emanato con D.R. n. 156 del 10.05.2017;
- VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio degli Studenti nell'adunanza del 2 febbraio 2023;
- VISTE la delibera del Senato Accademico del 28 febbraio 2023, con la quale è stato approvato il "Regolamento per la disciplina delle collaborazioni di tutorato alla pari a favore di studenti con disturbi specifici dell'apprendimento" e la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'8 marzo 2023, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito allo stesso Regolamento;

DECRETA

ART. 1 E' emanato il "Regolamento per la disciplina delle collaborazioni di tutorato alla pari a favore di studenti con disturbi specifici dell'apprendimento".

ART. 2 Il Regolamento di cui all'art. 1 entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo on-line.

ART. 3 Il presente decreto viene inserito agli atti della raccolta ufficiale dell'Ateneo.

Regolamento per la disciplina delle collaborazioni di tutorato alla pari a favore di studenti con disturbi specifici dell'apprendimento
---

**Art. 1 Oggetto e finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina le forme di collaborazione di studenti dell'Università degli Studi di Teramo a supporto di studenti iscritti all'Ateneo, affetti da disturbi specifici dell'apprendimento (DSA).

2. Il Regolamento si pone in linea con la politica, la cultura di inclusione e le pratiche di accoglienza e accompagnamento cui si ispirano le disposizioni legislative e regolamentari richiamate in premessa.

### **Articolo 2 -Ambito di applicazione**

1. L'Ateneo promuove le collaborazioni studentesche oggetto del presente Regolamento nel rispetto dell'impegno richiesto allo studente per lo svolgimento del proprio percorso formativo e ne disciplina finalità, criteri e procedure di assegnazione.
2. È esclusa dalle forme di collaborazione qualsivoglia attività riferita a docenze, verifiche di profitto, assunzione di responsabilità amministrativo-gestionali, nonché attività che comportino l'esposizione a rischi da parte degli studenti affidatari.
3. Le forme di collaborazione di tutorato alla pari, enucleate negli appositi bandi di selezione, non configurano rapporto di lavoro subordinato, non danno luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né costituiscono titolo valutabile ai fini dei pubblici concorsi.
- 4) Le suddette forme di collaborazione si sostanziano in attività di assistenza individuale e/o di supporto nello studio a favore degli studenti con DSA e si esplicano, in particolare, nei seguenti ambiti di intervento:
  - a) accompagnamento nelle attività legate all'apprendimento quali, ad esempio:
    - sostegno nella fruizione delle lezioni;
    - presa di appunti;
    - reperimento di materiali di studio (libri, bibliografie ecc...);
    - affiancamento nell'impiego di ausili tecnologici specifici per il sostegno del processo formativo degli studenti con DSA nonché di strumenti utilizzati da tutti gli studenti nelle attività didattiche, ai fini della interazione con docenti e compagni di corso;
  - b) affiancamento e supporto nello studio individuale per la preparazione degli esami di profitto e/o dell'esame finale di laurea, compreso il reperimento di dispense rese disponibili dai Corsi di studio e/o dai docenti e di altro materiale didattico necessario al sostenimento delle prove scritte e orali e/o alla stesura di tesine e dell'elaborato finale;
  - c) orientamento ed assistenza nel disbrigo di pratiche amministrative.

### **Articolo 3 - Risorse finanziarie**

L'attivazione delle collaborazioni di cui al presente Regolamento avviene nei limiti dello stanziamento annualmente approvato dal Consiglio di Amministrazione. Tale stanziamento potrà essere integrato da fondi ministeriali finalizzati.

#### **Art. 4 Corrispettivo e tipologia di borse**

1. Per la collaborazione di cui al presente Regolamento è prevista l'attribuzione di un corrispettivo esente da imposte.
2. Possono essere attivate borse di collaborazione da € 900,00 (€ 6,00/ ora) a fronte di 150 ore di attività.
3. L'ammontare dell'importo suddetto può essere incrementato con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 5 - Bandi di selezione e requisiti di ammissione**

1. L'accesso alle collaborazioni oggetto del presente Regolamento avverrà a seguito di selezione finalizzata alla formazione di graduatorie di studenti idonei. Gli appositi bandi, di norma emanati annualmente, indicheranno:
  - requisiti di partecipazione;
  - termini e modalità di presentazione delle domande;
  - numero delle collaborazioni previste;
  - criteri di formazione delle graduatorie;
  - le specifiche attività oggetto dell'incarico ed eventuali particolari qualificazioni richieste;
  - corrispettivo orario.
2. Costituiscono requisiti obbligatori per l'ammissione alle selezioni:
  - essere iscritti, nell'anno accademico cui fa riferimento il bando, ad anni successivi al primo fino al primo fuori corso a corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico;
  - essere iscritti (immatricolati), nell'anno accademico cui fa riferimento il bando, al 1° anno di un Corso di Laurea Magistrale o aver conseguito il titolo di laurea triennale presso l'Università degli Studi di Teramo nell'anno accademico cui il bando si riferisce, purché alla data di presentazione della domanda il candidato risulti regolarmente iscritto al primo anno di un corso di laurea magistrale dell'Università degli Studi di Teramo per l'anno accademico successivo a quello cui il bando fa riferimento;
  - essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari.

#### **Articolo 6 - Formazione della graduatoria**

1. La graduatoria sarà formulata in applicazione dei seguenti criteri: merito, reddito, età.

##### **a) Merito**

Il criterio del merito sarà così valutato:

Area Didattica, Valutazione e Qualità  
Ufficio collaborazioni e iniziative culturali studentesche

*Studenti iscritti ad anni successivi al primo fino al primo fuori corso a corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico*

- rapporto tra il numero dei crediti, riferiti agli anni accademici precedenti all'anno accademico in corso, acquisiti alla data di presentazione della domanda e il numero dei crediti complessivamente previsti negli anni precedenti.

Non saranno conteggiati i crediti di esami e/o attività formative parziali o a moduli, compresi quelli acquisiti in mobilità internazionale per i quali non sia ancora definito l'iter di riconoscimento. Sono esclusi dal computo i CFU acquisiti in sovrannumero (fuori piano).

*Studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale (in questa categoria sono ricompresi gli studenti iscritti, nell'anno accademico per cui è indetto il concorso, al 1° anno e gli studenti che abbiano conseguito il titolo di laurea triennale presso l'Università degli Studi di Teramo nell'anno accademico cui il bando si riferisce, purché alla data di presentazione della domanda risultino regolarmente iscritti al primo anno di un corso di laurea magistrale dell'Università degli Studi di Teramo per l'anno accademico successivo a quello cui il bando fa riferimento)*

- rapporto tra il voto di laurea di I livello e il numero di anni impiegati per conseguire il titolo accademico.

#### **b) Reddito:**

a parità di merito sarà preso in considerazione il valore ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario. La preferenza verrà accordata al valore più basso.

#### **c) età:**

a parità di merito e di ISEE verrà data preferenza al candidato di più giovane età.

Le informazioni fornite all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al bando saranno confrontate con i dati registrati nell'applicativo ESSE3. In caso di difformità, faranno fede i dati presenti nel predetto database.

Ulteriori criteri di selezione potranno essere previsti dagli appositi bandi emanati annualmente.

Ove non fosse possibile assegnare le borse per mancanza di candidati idonei o per esaurimento delle graduatorie degli immatricolati o degli iscritti ad anni successivi, si procederà secondo i seguenti criteri:

- In caso di esaurimento della graduatoria relativa agli immatricolati ai corsi di Laurea magistrale (biennale) si farà riferimento alla graduatoria relativa agli iscritti ad anni successivi a tutti i Corsi di Laurea;
- In caso di esaurimento della graduatoria relativa agli iscritti ad anni successivi a tutti i Corsi di Laurea si farà riferimento alla graduatoria relativa agli immatricolati ai corsi di Laurea magistrale;

- Ove non fosse possibile assegnare le borse per mancanza di candidati idonei o per esaurimento delle graduatorie degli immatricolati o degli iscritti ad anni successivi appartenenti ad un Polo (Umanistico o Scientifico) si potrà attingere alla corrispondente graduatoria degli idonei dell'altro Polo.

#### **Art. 7 - Pubblicazione della graduatoria**

1. La graduatoria definitiva dei tutor alla pari è approvata con decreto rettorale pubblicato all'albo on line dell'Ateneo e nell'apposita sezione del sito web.
2. La pubblicazione costituisce, ad ogni effetto, notifica agli interessati. Pertanto non sarà data alcuna ulteriore comunicazione ai vincitori.

#### **Art. 8 - Modalità di accettazione della borsa**

1. Gli studenti risultati vincitori dovranno manifestare la volontà di accettare la borsa di collaborazione attraverso la sottoscrizione dell'atto di incarico nei termini stabiliti dal decreto rettorale di approvazione delle graduatorie. La mancata accettazione nei predetti termini si configura quale rinuncia.
2. Una volta accettata la borsa di collaborazione, gli studenti risultati vincitori, prima di iniziare l'attività di collaborazione, sono tenuti ad effettuare un apposito corso di formazione e/o un colloquio tenuto da Delegato/ Consulente del Rettore in materia.
3. È esclusa la possibilità di cumulo nello stesso anno accademico delle attività di tutorato alla pari con le attività di collaborazione a favore della popolazione studentesca disciplinate dall'art. 11 D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 68 e dal Regolamento di Ateneo per le attività di collaborazione a tempo parziale degli studenti. Lo studente che sia risultato vincitore di una borsa di collaborazione per lo svolgimento di attività di tutorato a supporto di studenti affetti da disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), può rinunciare alla stessa ed accettare una borsa di collaborazione studentesca ex art. 11 D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 68 solo nell'ipotesi in cui l'attività di tutorato non abbia ancora avuto inizio.

#### **4. Art. 9 - Assegnazione delle collaborazioni di tutorato alla pari**

1. A seguito dell'accettazione degli incarichi da parte degli studenti vincitori l'Area didattica, valutazione e qualità trasmetterà all'Ufficio studenti con disabilità, invalidità e DSA l'elenco dei nominativi e dei recapiti.
2. Ricevuto l'elenco, il competente Ufficio procederà ad assegnare agli studenti con DSA che ne abbiano fatto richiesta il tutor alla pari tenendo conto, ove possibile, dei seguenti criteri di priorità in ordine decrescente, a prescindere dalla posizione in graduatoria dello studente vincitore:
  - a) iscrizione del tutor alla pari alla stessa annualità del medesimo Corso di studi dello studente con DSA;
  - b) iscrizione del tutor alla pari ad almeno un anno superiore dello stesso Corso di studi dello studente con DSA;

- c) iscrizione del tutor alla pari ad un Corso di studi affine dello stesso Dipartimento cui appartiene lo studente con DSA;
  - d) iscrizione del tutor alla pari allo stesso Dipartimento dello studente con DSA;
  - e) appartenenza del tutor alla pari allo stesso Polo (Umanistico o Scientifico) dello studente con DSA.
3. Al fine di garantire la continuità dell'attività di supporto e considerata la peculiarità della collaborazione di tutorato alla pari, ove richiesto dallo studente che ne ha fruito, è data possibilità di conferma del medesimo tutor alla pari già in precedenza assegnatogli, purché presente nella rosa dei tutor della selezione annuale successiva.

#### **Art. 10 - Supervisore dell'attività di tutorato alla pari**

Il Delegato/Consulente del Rettore in materia, con il supporto del Responsabile del competente Ufficio, svolge attività di supervisione in riferimento all'attività prestata dal tutor, in particolare:

- a) verifica le modalità di erogazione del servizio di tutoraggio;
- b) verifica il registro presenze del tutor;
- c) valuta l'attività svolta e l'efficacia dei servizi prestati dallo studente e redige la Relazione finale.

#### **Art. 11 Liquidazione della borsa di collaborazione**

1. L'erogazione del compenso spettante per l'attività svolta è subordinata alla presentazione della relazione del Delegato/Consulente del Rettore o del Responsabile del competente Ufficio, attestante che lo studente ha fornito la propria collaborazione nel rispetto dei principi di efficacia, serietà e disciplina, in conformità al codice di comportamento sottoscritto dal borsista unitamente all'atto di incarico.
2. L'importo complessivo del corrispettivo viene liquidato, di norma, in un'unica rata al termine dell'attività di collaborazione. Nel caso in cui la collaborazione si protragga per un periodo superiore a tre mesi, lo studente può richiedere che la borsa venga liquidata in due rate al raggiungimento delle 75 ore di attività di collaborazione, sempre subordinatamente alla presentazione della relazione del Delegato/Consulente del Rettore o del Responsabile del competente Ufficio.

#### **Art. 12 - Copertura assicurativa**

L'Università di Teramo provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni a favore degli studenti che prestano la loro collaborazione in base al presente Regolamento.

#### **Art. 13 - Decadenza dall'attività**

1. lo studente vincitore della borsa di collaborazione decade dallo status di "tutor alla pari" qualora:
  - formalizzi la volontà di rinunciare in tutto o in parte alla borsa di collaborazione, secondo le modalità indicate nel bando di selezione;



- contravvenga agli obblighi indicati nell'atto di incarico, al codice di comportamento o non rispetti il calendario delle attività per più di due turni senza preavviso e adeguata motivazione.
  - perda lo status di studente dell'Università degli Studi di Teramo a seguito di rinuncia agli studi, trasferimento presso altro ateneo o conseguimento del titolo finale.
2. Lo studente, in caso di rinuncia alla borsa o decadenza per conseguimento del titolo finale, per rinuncia agli studi o per trasferimento presso altro Ateneo, ha diritto al pagamento delle ore lavorate se effettuate in numero non inferiore a 25.
  3. Lo studente vincitore per scorrimento che accetti di subentrare nell'incarico ha diritto all'erogazione del compenso per il numero di ore residue lavorate, in un'unica soluzione al termine dell'attività svolta.
  4. Nel caso di risoluzione dell'atto di incarico per comprovati motivi disciplinari, il borsista non ha diritto ad alcun emolumento.

#### **Art. 14 - Sanzioni**

Nel caso in cui lo studente vincitore della collaborazione studentesca decada per i motivi di cui al precedente art. 14 comma 1, sarà escluso dalla partecipazione alle altre procedure selettive per l'attribuzione di borse di collaborazione ai sensi del presente Regolamento fino al conseguimento del titolo finale.

#### **Art. 15 - Trattamento dei dati personali**

1. I dati personali forniti con la richiesta di partecipazione saranno trattati sulla base di disposizioni europee, norme legislative e regolamentari, per l'espletamento delle attività istituzionali [art. 6 lettera e) del GDPR] svolte dall'Ufficio collaborazioni e iniziative culturali studentesche relativamente ai bandi di selezione delle collaborazioni studentesche emanati ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 68/2012 e del presente Regolamento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti.
2. I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati e manuali per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, indicati al comma precedente, ed in modo da garantire l'integrità, la riservatezza e la sicurezza degli stessi ad opera del personale e dei collaboratori dell'Università di Teramo che operano sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.
3. La pubblicazione delle graduatorie avviene nel rispetto della tutela della riservatezza e protezione dei dati personali.
4. Titolare del trattamento dei dati è l'Università di Teramo in persona del suo legale rappresentante protempore domiciliato per la carica presso la sede dell'Università di Teramo. Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento.

### **Art. 16 - Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

### **Art. 17 - Pubblicazione e entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto rettorale e pubblicato all'albo online di Ateneo e sul sito web dell'Università di Teramo [www.unite.it](http://www.unite.it) – Sezione Statuto e Regolamenti.
2. Il Regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo on-line.

### **Art. 18 - Allegati al Regolamento**

I seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente Regolamento:

Allegato 1 - Schema tipo bando di concorso

Allegato A - Facsimile domanda di partecipazione

Allegato B - Facsimile Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 del  
Regolamento UE 2016/679

Allegato C - Facsimile atto di incarico di collaborazione

F.to Il Rettore  
Dino Mastrocola